

REGOLAMENTO (CE) N. 247/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2007

recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per la campagna di commercializzazione 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 sono indicate le quote nazionali e regionali di produzione dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008 dette quote devono essere adeguate al più tardi entro il mese di febbraio 2007.
- (2) Gli adeguamenti sono resi necessari in particolare dall'applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 318/2006, che prevedono l'attribuzione di quote supplementari di zucchero nonché di quote supplementari e di quote aggiuntive di isoglucosio. Gli adeguamenti devono tenere conto delle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote ⁽²⁾. Tali comunicazioni sono state trasmesse alla Commissione prima del 31 gennaio 2007 e riguardano in particolare le quote supplementari e le quote aggiuntive già attribuite alla data di redazione della comunicazione.
- (3) Le imprese possono chiedere quote aggiuntive di zucchero fino al 30 settembre 2007. Le quote supplementari di isoglucosio sono attribuite in base alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Le quote aggiuntive e le quote supplementari che saranno attribuite per la campagna di

commercializzazione 2007/2008, ma che non figurano nelle comunicazioni trasmesse prima del 31 gennaio 2007, saranno prese in considerazione in occasione del prossimo adeguamento delle quote indicate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, entro la fine del mese di febbraio 2008.

- (4) Gli adeguamenti delle quote indicate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 sono dovuti anche all'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, che prevede un aiuto alla ristrutturazione per le imprese che rinunciano alle proprie quote. Occorre quindi tener conto degli abbandoni di quote verificatisi per la campagna di commercializzazione 2007/2008 nell'ambito del regime di ristrutturazione.
- (5) Occorre modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile a ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.